

Codice A1813C

D.D. 17 febbraio 2025, n. 292

**T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica n. 21/2025 per: "Intervento di sistemazione spondale di un tratto del rio Ingria in corrispondenza dell'opera di presa di un impianto idroelettrico in Comune di Ingria (TO)". Richiedente: Comune di Ingria (TO).**



**ATTO DD 292/A1813C/2025**

**DEL 17/02/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica n. 21/2025 per: "Intervento di sistemazione spondale di un tratto del rio Ingria in corrispondenza dell'opera di presa di un impianto idroelettrico in Comune di Ingria (TO)".

Richiedente: Comune di Ingria (TO).

A seguito dell'istanza pervenuta a questo settore dal Comune di Ingria (TO) con nota in data 15/01/2025 prot. 66 è stato avviato il procedimento nei confronti del richiedente - Comune di Ingria (TO) - relativamente all'intervento avente ad oggetto: "*Intervento di sistemazione spondale di un tratto del rio Ingria in corrispondenza dell'opera di presa di un esistente impianto idroelettrico comunale in Comune di Ingria (TO)*".

Il progetto interessa un tratto esistente di una scogliera, in destra orografica del Rio Ingria, localizzato a sud della Frazione Camprovardo, in prossimità dell'incrocio del corso d'acqua con la strada vicinale di Camprovardo, che attraversa il Rio con un ponte esistente. L'intervento si rende necessario a seguito dell'instabilità dell'opera di difesa che è stata interessata dagli eventi meteorici del giugno 2024; l'erosione ha compromesso la stabilità di un tratto della difesa per uno sviluppo di circa 20 metri.

Gli interventi prevedono pertanto il ripristino della scogliera, che verrà smontata e rifatta con quota d'imposta della fondazione pari ad almeno 1 metro di profondità rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; saranno utilizzate pietre di adeguate dimensioni, con peso non inferiore a 8,0 q e con volume comunque non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup>; l'altezza del coronamento è variabile e seguirà l'andamento spondale esistente senza mai superare la quota dell'attuale piano di campagna.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, esclusivamente in formato digitale, a firma degli geom. Riccardo Bertoldo – Collegio dei Geometri della Provincia di Torino.

Il progetto di che trattasi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Ingria (TO)

n. 4 del 10/01/2025.

E' stato richiesto il parere alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con prescrizioni con nota in data 29/01/2025 prot. 12966, ns. rif. il 29/01/2025 prot. 3792.

A seguito dell'esame degli atti progettuali degli accertamenti di rito ed effettuato sopralluogo in data 14/02/2025, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Ingria.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- " l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con prescrizioni con nota in data 29/01/2025 prot. 12966, ns. rif. il 29/01/2025 prot. 3792, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- " D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/'04 n. 523, il Comune di Ingria (TO) ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, dell'opera di difesa spondale in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a  $0,30 \text{ m}^3$  e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano di campagna, verificando inoltre l'idoneità dimensionale degli stessi massi a non essere trasportati dalla corrente;
6. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;
7. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile

regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale dovrà rispettare quanto prescritto dal parere della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con prescrizioni con nota in data 29/01/2025 prot. 12966, ns. rif. il 29/01/2025 prot. 3792, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
14. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Riccardo Crivellari

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio